

DIRETTIVE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1991

che modifica la direttiva 72/461/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, e la direttiva 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne di provenienza dai paesi terzi

(91/266/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾;

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 72/461/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE ⁽⁵⁾, fissa i requisiti sanitari degli animali da cui provengono le carni fresche destinate al commercio intracomunitario; che la direttiva 72/462/CEE ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/69/CEE ⁽⁷⁾, fissa i requisiti sanitari e di polizia sanitaria per l'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi;

considerando che le ghiandole e gli organi, compreso il sangue, rientrano nell'ambito delle direttive suddette; che le industrie farmaceutiche degli Stati membri necessitano

di una quantità rilevante di ghiandole e organi, compreso il sangue, per garantire la disponibilità di estratti e di enzimi utilizzati in medicina e in veterinaria;

considerando che è d'uopo pertanto attribuire agli Stati membri la facoltà di autorizzare in modo più ampio l'importazione di ghiandole e organi, compreso il sangue, destinati all'industria farmaceutica e provenienti dai paesi terzi; che, per garantire che tali materie prime vengano utilizzate propriamente ed unicamente agli scopi previsti, occorre che l'autorizzazione sia concessa soltanto qualora vengano osservate determinate condizioni, da stabilirsi secondo una procedura comunitaria;

considerando che, per mantenere la preferenza comunitaria, è opportuno applicare le stesse agevolazioni negli scambi intracomunitari di ghiandole e organi, compreso il sangue, destinati all'industria farmaceutica, secondo talune condizioni minime atte a garantire che tali materie prime vengano utilizzate propriamente ed unicamente agli scopi previsti;

considerando che la Corte di giustizia, con sentenza emessa il 16 novembre 1989 nella causa n. 131/87, ha annullato la direttiva 87/64/CEE ⁽⁸⁾ che disciplinava la materia; che è pertanto necessario adottare una nuova direttiva, avente una base giuridica appropriata;

considerando che, in funzione di questa situazione, si può mantenere il termine previsto dalla direttiva 87/64/CEE per il recepimento nella legislazione nazionale,

⁽¹⁾ GU n. C 154 del 23. 6. 1990, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 129 del 20. 5. 1991.

⁽³⁾ GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽⁷⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 37.

⁽⁸⁾ GU n. L 34 del 5. 2. 1987, pag. 52.